

**CONTRATTO NORMATIVO PER L’AFFIDAMENTO
DEI SERVIZI DI RECEPTION PER ALCUNE SEDI DELL’AGENZIA DELLE
ENTRATE**

LOTTO N. _____ CIG _____

tra

Agenzia delle Entrate (di seguito anche brevemente “**AdE**”) con sede legale in Roma , Via Giorgione, 106, C.F. e P.I. 06363391001, in persona del legale rappresentante _____, domiciliato per la carica ove sopra, _____,

e

_____ (di seguito anche solo “**Appaltatore**”) con sede legale in _____, via _____ n. ____, C.F. _____, P.I. _____, matricola INPS _____ (sede territoriale Inps _____), codice INAIL _____, C.C.N.L. _____, n. dipendenti _____, in persona del rappresentante legale, _____, domiciliato per la carica ove sopra (**eventuale**) in qualità di mandataria dell’R.T.I./Consorzio _____ composto da _____.

Premesso che

- con Delibera n. 24 del 31 maggio 2023 il Comitato di Gestione ha autorizzato l’avvio della procedura aperta per l’affidamento dei servizi di reception per alcune sedi dell’Agenzia delle Entrate tramite SDAPA;
- con determina a contrarre n. 63670 RI del 9 giugno 2023, AdE ha determinato di procedere nell’espletamento della procedura di gara suindicata;
- AdE ha avviato una procedura aperta ex art. 55 del D.lgs. n. 50 del 2016 su SDAPA per l’affidamento del servizio di reception per alcune sedi dell’Agenzia delle Entrate, suddivisa in 10 lotti geografici, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lert. A);del D.lgs. 50 del 2016 ;
- all’esito del confronto concorrenziale all’uopo indetto, l’offerta presentata dall’Appaltatore è risultata quella economicamente più vantaggiosa tra quelle presentate per il Lotto _____;

- pertanto, con provvedimento prot. n.____/____ del _____, *AdE* _____ ha disposto l'aggiudicazione definitiva del Lotto _____ in favore dell'Appaltatore;
- ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.lgs. n.50 del 2016 l'aggiudicazione è divenuta efficace in quanto la Stazione appaltante ha verificato in capo all'Appaltatore il possesso dei prescritti requisiti;
- qualora dovesse emergere, nel corso della vigenza del contratto di appalto, cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 in capo all'Appaltatore il presente contratto sarà risolto di diritto;
- (Eventuale, nel caso in cui, al momento della stipula, non sia stata ancora rilasciata l'informazione antimafia, per i lotti di pertinenza) L'Agenzia ha avviato l'istruttoria antimafia con richiesta di informativa presso la Banca Dati Nazionale Antimafia con nota prot. n. ____ del ____; in caso di esito interdittivo si procederà alla risoluzione del presente Contratto e dei contratti esecutivi eventualmente stipulati;
- l'Appaltatore, in sede di partecipazione alla procedura, si è espressamente obbligato ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- l'Appaltatore, ai fini della sottoscrizione del presente Contratto, ha costituito un'idonea cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103 del Codice, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa, previste nel contratto medesimo per un importo pari ad Euro _____, emessa da _____, il _____ e valida sino al _____;

Tutto quanto sopra premesso, le parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, convengono quanto segue.

Articolo 1

Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati di seguito indicati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

- Delega dott. Giuseppe Telesca, sub a;
- Offerta tecnica del Fornitore lotto _____ sub _____,;
- Offerta economica del Fornitore lotto _____ sub _____;

- Progetto di riassorbimento del personale (nota: tranne per i Lotti 8 e9);

2. La documentazione di seguito indicata, pur non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto:

- Lettera di invito all'Appalto Specifico e Capitolato d'oneri con relativi allegati;
- Capitolato tecnico e suoi allegati (d'ora innanzi, per brevità, anche "Capitolato");
- Progetto e relativi allegati;
- Patto d'integrità, Codice di comportamento della Committente;
- Modulo sul conflitto di interessi potenziale;
- DUVRI;

3. In caso di contrasto tra le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei documenti sopra indicati sarà osservato il seguente ordine di prevalenza:

- Capitolato tecnico
- Offerte tecniche ed economiche dell'Appaltatore;
- contratto normativo,
- contratto esecutivo.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti e i documenti tutti della gara, prodotti dalla Stazione Appaltante prevarranno sugli atti e i documenti della gara prodotti dall'Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Appaltatore ed accettate dalla Stazione Appaltante.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti e i documenti tutti della gara, prodotti dalla Stazione Appaltante prevarranno sugli atti e i documenti della gara prodotti dall'Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Appaltatore ed accettate dalla Stazione Appaltante.

4. Ai fini del presente contratto normativo, alle espressioni e ai termini sotto indicati viene attribuito il seguente significato:

STAZIONE APPALTANTE: Agenzia delle Entrate

APPALTATORE: affidatario per ciascun lotto dei servizi oggetto del Capitolato Tecnico.

SEDI: uffici dell'Agenzia delle Entrate.....

CONTRATTO è il contratto normativo sottoscritto con l'Appaltatore, per effetto del quale quest'ultimo si obbliga a eseguire le prestazioni richieste in seguito all'emissione di singoli contratti esecutivi;

DIRETTORE DELL'ESECUZIONE (DEC): Figura designata dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 50/2016 per supporto del Responsabile del Procedimento nelle fasi di esecuzione giusta quanto disposto dal Regolamento di cui al DM n. 49/2018 recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e dell'esecuzione".

L'indicazione del Direttore dell'Esecuzione sarà contenuta nei contratti esecutivi.

Articolo 2

Oggetto, attivazione delle prestazioni e luogo di esecuzione

1. Con il presente contratto le Amministrazioni, ai sensi degli artt. 1655 e ss. cod. civ., affidano all'Appaltatore, che accetta, i servizi di reception presso le sedi ubicate nelle regioni _____ secondo quanto specificato nel Capitolato tecnico.
2. I servizi affidati dovranno essere svolti secondo le regole della migliore tecnica ed arte e secondo le modalità specificate nel Capitolato Tecnico.
3. Le prestazioni affidate saranno eseguite in seguito alla successiva sottoscrizione di specifici contratti esecutivi in conformità allo schema allegato in fase di gara, nei quali saranno specificati le sedi presso cui eseguire i servizi commessi, le tempistiche entro cui i servizi stessi dovranno essere attivati e la durata complessiva del servizio.
4. L'Appaltatore, entro 3 giorni dalla ricezione di ciascun contratto esecutivo, dovrà provvedere alla sottoscrizione e restituzione dello stesso. La mancata sottoscrizione del contratto esecutivo da parte dell'Appaltatore nei termini di cui sopra comporterà la risoluzione automatica del presente contratto per grave inadempimento dell'Appaltatore stesso.
5. L'Appaltatore accetta espressamente che non sussiste alcun obbligo di AdE alla sottoscrizione dei contratti esecutivi e per un periodo determinato, non sussistendo alcun corrispettivo minimo garantito in favore dell'Appaltatore medesimo. Pertanto, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna pretesa, di qualsivoglia natura, nei confronti di AdE, qualora i contratti esecutivi ovvero la relativa durata ovvero i relativi corrispettivi maturati risultassero inferiori rispetto all'importo complessivo previsto dal presente contratto; né AdE potrà essere chiamata a rispondere nei confronti dell'Appaltatore qualora

i contratti esecutivi non dovessero essere stipulati o la loro durata fosse inferiore a quanto indicato nel presente contratto od alle attese dell'Appaltatore stesso.

Articolo 3

Durata

1. Il presente Contratto normativo ha la durata di **36 (trentasei)** mesi decorrenti dalla data della sua sottoscrizione.
2. Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.lgs. n.50/2016, AdE – nel corso dell'esecuzione dei servizi in affidamento – si riserva la facoltà di prorogare la durata del presente Contratto o dei relativi contratti esecutivi per il tempo strettamente occorrente alla conclusione della procedura necessaria per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'Appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel presente Contratto e dei relativi contratti esecutivi agli stessi prezzi, patti e condizioni o quelli più favorevoli per la stazione appaltante. La Stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante PEC almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto normativo.
3. Qualora prima della scadenza del termine di cui al precedente comma 1, venga raggiunto il corrispettivo massimo di cui al successivo art. 4, il presente contratto e i relativi contratti esecutivi dovranno intendersi conclusi al momento del suddetto raggiungimento.
4. Resta naturalmente inteso tra le parti che, ferma restando la validità ed efficacia del contratto normativo e dei singoli contratti esecutivi eventualmente ancora in corso, non sarà più possibile emettere contratti esecutivi qualora sia esaurito il corrispettivo massimo previsto nel presente contratto.
5. I singoli contratti esecutivi avranno la durata fissata da AdE, che non potrà essere comunque superiore a quella del presente contratto normativo.

Articolo 4

Corrispettivi e revisione prezzi

1. Il corrispettivo massimo spettante all'Appaltatore a fronte della corretta e completa erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto è stabilito nella misura complessiva di € _____, oltre IVA, oltre € ____,00 (_____/00), per oneri della sicurezza da interferenza.

AdE potrà sottoscrivere contratti esecutivi nei limiti d'importo stabiliti al comma 1.

Il suddetto massimale si compone di:

- importo a canone per attività ordinarie pari a € oltre IVA;
 - importo a consumo per attività straordinarie pari a € oltre IVA
2. Il corrispettivo effettivo maturato dall'appaltatore sarà in ogni caso determinato a misura, sulla base delle prestazioni concretamente rese, come risultanti dalla contabilizzazione delle stesse effettuate dal Direttore dell'esecuzione che verrà indicato nel contratto esecutivo, in base ai prezzi unitari di seguito indicati:
- ora/uomo: euro_____.
3. Resta naturalmente inteso che il corrispettivo di cui al precedente comma 1 del presente articolo non vincola in alcun modo AdE a garantire la richiesta di una quantità minima di prestazioni determinate e non comporta, quindi, il diritto dell'Appaltatore al riconoscimento di un corrispettivo minimo garantito.
4. Il corrispettivo sopra indicato si riferisce all'esecuzione delle prestazioni affidate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, ed è pertanto comprensivo di ogni onere e spesa di qualsiasi natura e maturato dall'Appaltatore.
5. Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a suo esclusivo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
6. i predetti corrispettivi coprono e compensano tutti gli oneri, nessuno escluso, occorrenti alla perfetta esecuzione delle prestazioni commesse.
7. Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, il contratto potrà essere modificato in virtù dell'applicazione della clausola di revisione dei prezzi secondo le specifiche previste nel Capitolato d'onori. I prezzi sono aggiornati, a partire dalla seconda annualità, in aumento, su istanza del Fornitore, qualora per il contratto collettivo applicato dallo stesso, siano sottoscritti, successivamente alla data di presentazione dell'offerta, accordi di qualsiasi natura che comportino incrementi del costo medio orario rispetto a quello vigente alla data della presentazione dell'offerta. In tal caso la revisione sarà pari al 78% dell'incremento registrato sul costo medio orario del personale, per il livello corrispondente a quanto sotto riportato, in relazione ai rispettivi contratti collettivi applicati dall'Operatore richiedente per l'Appalto in questione:
- CCNL Multiservizi 2° livello
 - CCNL Istituti ed imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari (livello D, operatori)

- CCNL SAFI Imprese esercenti Servizi Ausiliari e Fiduciari Integrati resi alle imprese pubbliche e private (5° livello),
- CCNL Agenzie di sicurezza sussidiaria non armata e degli istituti investigativi (6° livello).

Si precisa che incrementi previsti dai CCNL vigenti alla data di presentazione dell'offerta, anche se con decorrenza differita, non daranno luogo a revisione dei prezzi in quanto già noti al momento della formulazione dell'offerta.

6. La revisione dei prezzi può essere concessa secondo la seguente procedura:

- esclusivamente dietro espressa autorizzazione emessa dal RUP a seguito di procedimento attivato per tramite di posta certificata (PEC) su istanza della parte interessata. Non è ammessa la revisione prezzi unilateralmente applicata dal Fornitore;
- l'istanza deve essere corredata di documentazione a comprova della revisione dei prezzi richiesta;
- il RUP, entro 30 giorni dalla ricezione dalla PEC, emette un proprio provvedimento con il quale definisce il valore della revisione concessa;
- il termine di 30 giorni è interrotto qualora il RUP ritenesse mancante o incompleta la documentazione necessaria per la sua definizione.

Il provvedimento di conclusione del procedimento di revisione dei prezzi viene inviato via PEC all'indirizzo indicato nel contratto dall'aggiudicatario.

Non saranno prese in considerazione richieste di revisione prezzi presentate dal Fornitore successivamente alla scadenza del contratto.

Articolo 5

Modalità di esecuzione ed oneri a carico dell'Appaltatore

1. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al precedente art. 4, tutti gli oneri ed i rischi relativi o connessi alla prestazione delle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente Contratto.
2. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le attività a perfetta regola d'arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche secondarie, deontologiche ed etiche e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente Contratto e nel

Capitolato Tecnico, da intendersi quali condizioni essenziali per l'adempimento delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore medesimo con la sottoscrizione del presente Contratto.

3. L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da AdE, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del Contratto.
4. L'Appaltatore si obbliga a consentire a AdE di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto e a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al precedente art. 4. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare alcuna pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di AdE, assumendosene ogni relativa alea.
6. L'Appaltatore si impegna espressamente a impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto specificato nel presente Contratto, nei suoi Allegati e negli atti della procedura.
7. L'Appaltatore prende atto e accetta che tutte le prestazioni commesse dovranno essere prestate con continuità. In nessun caso potrà sospendere le prestazioni contrattuali, pena la risoluzione di diritto del Contratto da parte di AdE e il risarcimento di ogni e qualsiasi danno.
8. L'Appaltatore si obbliga ad avvalersi esclusivamente di personale proprio dipendente, specializzato in relazione alle prestazioni da eseguire, nonché di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, dichiarando di essere dotato di autonomia organizzativa e gestionale e di essere in grado di operare con propri capitali, mezzi ed attrezzature.
9. L'Appaltatore si impegna affinché, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il proprio personale abbia un contegno corretto sotto ogni riguardo, nonché a vietare tassativamente allo stesso di eseguire attività diverse da quelle oggetto del presente Contratto presso i luoghi di esecuzione delle prestazioni commesse.

10. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui ai precedenti commi, AdE fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Articolo 6

Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

1. L'Appaltatore dichiara, con la sottoscrizione del presente Contratto, di intrattenere con il proprio personale preposto all'esecuzione delle prestazioni affidate un rapporto di lavoro diretto, nel rispetto della normativa vigente.
2. In particolare, l'Appaltatore si obbliga ad ottemperare verso i propri dipendenti a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. L'Appaltatore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, le norme regolamentari di cui al D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
3. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di sottoscrizione del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
4. L'Appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
5. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
6. Il personale impiegato dall'Appaltatore dipenderà solo ed esclusivamente dall'Appaltatore medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte dell' Amministrazioni, le quali si limiteranno a fornire al Responsabile del Contratto per l'Appaltatore direttive di massima per il raggiungimento del migliore risultato operativo.
7. Resta inteso che l'Appaltatore è, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva del personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni e, pertanto, s'impegna sin d'ora a manlevare e tenere indenne AdE da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all'esecuzione del Contratto.

8. AdE potrà richiedere l'allontanamento di quelle risorse che non dovessero tenere un comportamento decorso ed in linea con i regolamenti interni di permanenza all'interno dei propri locali e/o dovessero non rispettare le disposizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. L'Appaltatore dovrà provvedere all'immediata sostituzione delle risorse allontanate.
9. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, AdE potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
10. L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta della Stazione Appaltante, l'adempimento di tutte le disposizioni derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte di datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Si richiama quanto disposto dall'art. 30, commi 5, 5-bis e 6 del Codice nel caso di inadempienza contributiva e retributiva.

Articolo 7

Penali

1. Nel corso dell'esecuzione dei servizi descritti nel Capitolato Tecnico, a seguito delle verifiche che verranno effettuate, in caso di inadempimenti, potranno essere applicate le penali come riportate al Paragrafo 7 del Capitolato tecnico
2. In caso di ritardato adempimento delle prestazioni contrattuali, ovvero di mancata o non conforme esecuzione delle prestazioni stesse, AdE previa contestazione degli addebiti applicherà nei confronti dell'Appaltatore, fermo restando il limite giornaliero dell'1% dell'importo del contratto esecutivo, le penali previste al paragrafo 7 del Capitolato tecnico, con le modalità ivi indicate. Si specifica che AdE al verificarsi di un evento che comporti più inadempienze potrà applicare tutte le penali previste.
3. Ai fini dell'applicazione delle penali, AdE contesterà all'Appaltatore le eventuali inadempienze riscontrate; l'Appaltatore, entro 5 giorni, potrà fornire le proprie controdeduzioni e l'eventuale documentazione a supporto; AdE, ricevute le controdeduzioni dell'Appaltatore, ne valuterà la fondatezza ed adotterà le decisioni conseguenti entro i successivi 5 giorni.
4. L'Agenzia emetterà, in ragione delle penali che verranno applicate, le relative note di debito, il cui importo è escluso dal campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 15, comma 2, del DPR 633/1972. In caso di applicazione delle penali la Società procederà alla fatturazione

dell'importo complessivo del servizio reso mentre l'Agenzia emetterà la nota di addebito dell'importo corrispondente alle penali applicate. Al momento della liquidazione delle fatture l'Agenzia potrà procedere con la compensazione delle somme dovute ovvero la Società potrà bonificare l'importo relativo alla penale applicata. L'irrogazione delle penali non esclude il diritto di AdE di agire per il ristoro del maggior danno subito, né esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha determinato l'applicazione della penale.

5. L'importo massimo delle penali applicate non potrà superare il 10% del valore dei corrispettivi contrattuali, pena la risoluzione del presente contratto ai sensi del successivo art. 9.
6. L'Agenzia segnalerà all'Anac, ai fini dell'iscrizione nel Casellario Informatico di cui all'art. 213, comma 10, del codice, i provvedimenti di applicazione delle penali di importo superiore, singolarmente o cumulativamente con riferimento al medesimo contratto, all'1% dell'importo del contratto stesso.

Articolo 8

Fatturazione e modalità di pagamento

1. La fatturazione del corrispettivo del Contratto esecutivo, avverrà con cadenza mensile, previa verifica da parte del Direttore dell'esecuzione, confermata dal Responsabile del Procedimento, della corretta esecuzione delle prestazioni effettuate, secondo quanto previsto dal presente contratto, dai suoi allegati e dal singolo contratto esecutivo di riferimento. In particolare, per il pagamento, alla scadenza di ogni periodo di riferimento, il Direttore dell'esecuzione, verificata la corretta esecuzione delle prestazioni affidate, trasmetterà il documento recante la "Regolare Esecuzione" all'Appaltatore, il quale potrà emettere la fattura relativa alle prestazioni richiamate nel documento medesimo.
2. Ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 le fatture emesse nei confronti di AdE, comprensive d'IVA, dovranno contenere l'indicazione **"scissione dei pagamenti"**. Per effetto di tale regime, all'Appaltatore verrà liquidato l'importo della fattura al netto dell'IVA, che sarà versata da AdE, secondo quanto previsto dalla normativa fiscale. Eventuali fatture elettroniche prive della citata indicazione saranno rifiutate.
3. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni l'Appaltatore dovrà indicare in fattura, ai sensi dell'art. 30, comma 5 bis, del Codice, una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinque per cento), di cui dovrà dare evidenza nella fattura stessa; le ritenute saranno svincolate

soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte di AdE dell'attestazione di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

4. Il Direttore dell'esecuzione, entro 10 giorni dall'ultimazione delle attività oggetto di ciascun contratto esecutivo, procederà in contraddittorio con l'Appaltatore alla verifica della regolare esecuzione delle prestazioni citate. Ultimata la verifica, il Direttore dell'esecuzione provvederà a rilasciare l'attestazione di regolare esecuzione e - qualora le attività commesse all'Appaltatore siano state eseguite correttamente - autorizzerà quest'ultimo all'emissione, a titolo di saldo, della fattura per l'ultima rata del corrispettivo. Delle operazioni di verifica sarà redatto apposito verbale in contraddittorio con l'Appaltatore.
5. Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, le Stazioni appaltanti procederanno al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'Appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni oggetto del presente contratto nonché allo svincolo delle ritenute dello 0,5% di cui al comma 3.
6. Le fatture dovranno essere intestate secondo quanto indicato in ciascun contratto esecutivo.
7. Il pagamento di ciascuna delle fatture avverrà, ai sensi del dell'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, mediante bonifico sul conto corrente n. _____, intestato all'Appaltatore ed acceso presso _____, A.B.I. _____, C.A.B. _____, IBAN _____. L'Appaltatore dichiara che il predetto conto corrente è appositamente dedicato alle commesse pubbliche.
8. Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010, l'Appaltatore dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente di cui al precedente comma sono:
 1. _____
 2. _____
9. L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente ogni modifica dei dati trasmessi ai sensi del presente articolo.
10. L'Appaltatore assume, con la sottoscrizione del presente contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8, della medesima.
11. AdE verificherà, in relazione ai contratti sottoscritti dall'Appaltatore con i propri eventuali subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate dalle prestazioni oggetto del presente Contratto, l'inserimento, a pena di nullità assoluta, di un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei

flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. A tal fine, l'Appaltatore si obbliga ad inviare ad AdE copia di tutti i contratti posti in essere, per l'esecuzione del presente Contratto, dall'Appaltatore stesso nonché dai propri subappaltatori o subcontraenti.

12. Ai sensi di quanto previsto dal comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, il presente Contratto potrà essere risolto dalle Amministrazioni in tutti i casi in cui venga riscontrata in capo all'Appaltatore una violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dall'art. 3, Legge n. 136/2010. In tale ipotesi, AdE provvederà a dare comunicazione dell'intervenuta risoluzione alle Autorità competenti.
13. Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle stesse. In caso di ritardo nel pagamento per fatti imputabili ad AdE, l'Appaltatore avrà diritto al pagamento degli interessi moratori.
14. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, le Amministrazioni verificheranno, prima di procedere al pagamento di corrispettivi di importo superiore a Euro 5.000,00 (cinquemila) maturati dall'Appaltatore, la sussistenza o meno in capo al medesimo di una o più cartelle di pagamento scadute e non saldate, aventi un ammontare complessivo pari almeno al predetto importo. In caso di esito positivo della predetta verifica, AdE - ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del citato Decreto Ministeriale - procederà alla sospensione del pagamento.

Articolo 9

Risoluzione

1. In caso di inadempimento dell'Appaltatore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto e i contratti esecutivi dallo stesso discendenti che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 giorni, che verrà assegnato da AdE - a mezzo di raccomandata a.r., o posta elettronica certificata - per porre fine all'inadempimento, AdE ha facoltà di considerare risolto di diritto il presente Contratto ed i contratti esecutivi dallo stesso discendenti, di ritenere definitivamente la cauzione, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento di ogni danno subito.

In ogni caso, si conviene che il presente Contratto e i contratti esecutivi dallo stesso discendenti potranno essere risolti di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare all'Appaltatore a mezzo raccomandata a.r., o posta elettronica certificata, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli 2 (Oggetto,

attivazione delle prestazioni e luogo di esecuzione), 3 (durata), 5 (modalità di esecuzione ed oneri a carico dell'Appaltatore), 6 (obblighi derivanti dai rapporti di lavoro), 10 (divieto di cessione del contratto – cessione dei crediti), 11 (Recesso), 12 (Cauzione definitiva), 13 (Assicurazione), 14 (Subappalto), 16 (Riservatezza), Art. 17 – Cessione d'azienda e/o mutamento della specie giuridica della Società fornitrice, Art. 22 (Patti d'integrità) e, altresì, qualora l'ammontare delle penali di cui al precedente art. 7 maturate dall'Appaltatore superi il 10% dell'importo dei corrispettivi contrattuali.

2. AdE potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente Contratto e i contratti esecutivi dallo stesso discendenti, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore -a mezzo di raccomandata a/r., o posta elettronica certificata -, nei seguenti casi:
 - a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore ai fini della stipula del presente Contratto;
 - b) perdita di uno dei requisiti di cui all'art. 80 del D. lgs. n. 50/2016;
 - c) mancato reintegro della cauzione;
 - d) inadempimento rispetto agli obblighi meglio specificati all'articolo "15– Avvalimento" *(da inserire solo in caso di avvalimento)*
 - e) negli altri casi previsti nel presente Contratto come disciplinati dagli artt. 14, 16 e 20
3. In caso di risoluzione, AdE ha facoltà di escutere la cauzione per l'intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento del maggior danno. In ogni caso resta salva la facoltà di AdE di procedere all'esecuzione del Contratto e dei relativi contratti esecutivi a spese dell'Appaltatore.

Articolo 10

Divieto di cessione del contratto – Cessione dei crediti

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice in materia di vicende soggettive dell'esecutore del contratto, è fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al precedente comma, il presente contratto s'intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ..
3. Con riferimento alla cessione dei crediti da parte dell'Appaltatore, si applica il disposto di cui all'art. 106, comma 13 del D. Lgs. 50/2016 e le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991 n. 52.

Articolo 11

Recesso

1. AdE si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento, anche parzialmente, ossia per singola Direzione Regionale, dal presente Contratto normativo e dai contratti esecutivi dallo stesso discendenti, senza necessità di giustificazioni, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, dandone preventiva comunicazione di 30 giorni all'Appaltatore a mezzo posta elettronica certificata.
2. Alla data di efficacia del recesso l'Appaltatore dovrà interrompere l'esecuzione delle prestazioni.
3. L'Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento degli importi che saranno determinati ai sensi del predetto art. 109, con esclusione di ogni ulteriore compenso, indennizzo, risarcimento e rimborso delle spese a qualunque titolo.
4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, e ss.mm.ii., Agenzia delle Entrate ha diritto di recedere qualora il servizio di cui trattasi divenga acquisibile mediante una sopravvenuta convenzione Consip che preveda condizioni di maggior vantaggio economico per l'Amministrazione stessa e il Contraente non acconsenta alle conseguenti modifiche delle condizioni economiche offerte in sede di gara. L'Amministrazione procederà con il recesso previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni.

Articolo 12

Cauzione definitiva

1. La cauzione definitiva prestata dall'Appaltatore, ai sensi dell'art. 103 del D. lgs. n. 50/2016, copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del presente contratto e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto di qualsiasi causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro.
3. La cauzione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo normativa vigente.

Articolo 13

Assicurazione

1. L'Appaltatore terrà indenne la Contraente di qualsiasi danno possa derivare alla stessa in conseguenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili.

Al riguardo, l'Appaltatore dichiara di essere in possesso di:

a) una Polizza assicurativa Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per i danni materiali che lo stesso possa arrecare, nell'ambito delle prestazioni contrattuali, ad Agenzia delle Entrate (ivi compresi i propri dipendenti e collaboratori) nonché a terzi e Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (RCO) per eventuali infortuni subiti dai propri prestatori di lavoro, accesa con primaria compagnia assicurativa che preveda un massimale annuo RCT non inferiore a € 2.000.000,00 ed RCO non inferiore a € 1.000.000,00.

2. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia delle polizze assicurative di cui al presente articolo è condizione essenziale e che, pertanto, qualora L'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento nel corso della durata del Contratto la copertura assicurativa di cui al presente articolo, il presente Contratto si risolverà di diritto, con conseguente incameramento della cauzione e fatto salvo l'obbligo di risarcimento di ogni danno subìto.

3. Resta in ogni caso inteso che L'Appaltatore è, comunque, responsabile in proprio di quanto l'assicurazione presentata – ancorché accettata dalla Contraente - non dovesse garantire al momento del sinistro (per cause quali, a mero titolo esemplificativo, la manifesta -iniziale ovvero sopravvenuta- inadeguatezza della struttura del contratto assicurativo, il mancato pagamento dei premi, l'incapacità economica dell'assicuratore, etc.).

Articolo 14

Subappalto

(da inserire solo nel caso in cui non sia stato dichiarato il subappalto in sede di Offerta)

1. Non essendo stato richiesto in sede di offerta per la Procedura di cui alle premesse, è fatto divieto all'Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

(da inserire solo nel caso in cui sia stato dichiarato il subappalto in sede di Offerta)

1. L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, può affidare in subappalto, nel rispetto delle condizioni, modalità e termini previsti dall'art. 105 del D.

Lgs. n. 50/2016, in misura pari al XXX% dell'importo massimo complessivo del presente Contratto le seguenti prestazioni contrattuali:

- a.;
- b.

1. A tale fine, l'Appaltatore dovrà trasmettere ad AdE la documentazione di cui all'art. 105, comma 7, del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nel rispetto delle modalità e dei termini ivi indicati. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, AdE non autorizzerà il subappalto. In caso di non completezza dei documenti presentati, AdE procederà a richiedere all'Appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto. L'Appaltatore è, altresì, obbligato di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del citato art. 105.
2. AdE rilascerà l'autorizzazione al subappalto, previa verifica della documentazione presentata ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e previo accertamento dei requisiti in capo al subappaltatore.
3. L'eventuale affidamento in subappalto dei servizi di cui al presente Contratto e suoi Allegati non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali dell'Appaltatore, che rimane pienamente responsabile nei confronti di AdE per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
4. I corrispettivi maturati dal subappaltatore saranno corrisposti direttamente dall'Appaltatore ad eccezione di quanto previsto dall'art 105, comma 13 del D.lgs. n. 50/2016, il quale si obbliga a rispettare nei confronti dei propri subappaltatori gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.
5. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, a manlevare e tenere indenne AdE da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
6. L'Appaltatore dovrà dimostrare per tutta la durata del Contratto l'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. lgs. n. 50/2016.
7. In caso ricorrano motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. lgs. n. 50/2016 in capo al subappaltatore, AdE revocherà l'autorizzazione al subappalto.

8. Nelle ipotesi di cui all'art. 105, comma 13, AdE corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite.
9. L'Appaltatore, nelle ipotesi diverse di cui all'art. 105, comma 13, si obbliga a trasmettere ad AdE entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora non vengano trasmesse dette fatture quietanzate nei termini previsti, le Amministrazioni sospenderanno il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore.
10. L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati da AdE inadempimenti del subappaltatore; in tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di AdE né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.
11. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trovano completa applicazione le disposizioni di cui all'art. 105 del D. lgs. n. 50/2016.
12. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, AdE potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., salvo il diritto al risarcimento del danno.

Articolo 15

Avvalimento

(da inserire solo nel caso in cui sia stato dichiarato, in sede di Offerta, il ricorso all'avvalimento)

L'appaltatore, al fine di soddisfare i requisiti di partecipazione prescritti nella lettera di invito e nella documentazione della procedura ha dichiarato di avvalersi, alle condizioni e nei limiti previsti all'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016, della società, codice fiscale, e partita IVA, con sede in

La Stazione appaltante effettuerà, in corso d'esecuzione del contratto, le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria e circa la conformità dell'esecuzione dell'appalto alle clausole pattuite nel contratto di avvalimento.

Articolo 16

Riservatezza

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o comunque a conoscenza nel corso dell'esecuzione del contratto e di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione se non per le esigenze strettamente connesse all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. L'Appaltatore è, inoltre, responsabile dell'osservanza degli obblighi di riservatezza di cui al presente art. da parte dei propri dipendenti e/o dei consulenti di cui dovesse avvalersi.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni di cui al presente articolo l'Amministrazione potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ..

Art. 17

Cessione d'azienda e/o mutamento della specie giuridica della Società fornitrice

1. Il Fornitore, qualora intenda cedere l'intera azienda o il ramo di attività che assicura le prestazioni contrattuali o prima di mutare tipo sociale, deve darne comunicazione scritta all'Agenzia tutta la documentazione riguardante l'operazione, almeno trenta giorni prima del compimento della stessa.
2. L'Agenzia si riserva, a suo insindacabile giudizio, di proseguire o meno il rapporto contrattuale con il soggetto cessionario.
3. Il mancato preavviso di cui al comma 1 fa sorgere in capo all'Agenzia la facoltà di recedere dal presente contratto.

Art. 18

Disposizioni antimafia

1. L'Appaltatore prende atto che l'affidamento delle attività, oggetto del presente Contratto, è subordinato all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, inclusi la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e il D.lgs. del 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.
2. In particolare, l'Appaltatore garantisce che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati nell'art. 85 del citato D.lgs. n. 159/2011, non sono stati emessi provvedimenti

definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

3. L'Appaltatore si impegna a comunicare immediatamente alle Committenti ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e/o amministrativi, nonché, pena la risoluzione di diritto del presente Contratto:

a) eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico dell'Appaltatore ovvero nei confronti di tutti i soggetti indicati nell'art. 85 del D.lgs. n. 159/2001, anche successivamente alla stipula del Contratto;

b) ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento);

c) ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente Contratto.

4. Le Committenti si riservano, inoltre, il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata del Contratto, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia relativamente a tutti i soggetti di cui ai commi precedenti.

5. Le Parti convengono espressamente che, nel caso fossero emanati i provvedimenti di cui sopra nell'arco della durata del Contratto, esso si intenderà immediatamente risolto, fatta salva la facoltà delle Committenti di richiedere il risarcimento dei danni subiti. Parimenti, il Contratto si risolverà di diritto ove l'Appaltatore non ottemperi agli impegni assunti ai sensi del presente articolo.

6. (Eventuale, nel caso in cui, al momento della stipula, non sia stata ancora rilasciata l'informazione antimafia) Ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, e dell'art. 92, comma 3, del D.lgs. n. 159/2011, decorsi i termini di legge dalla richiesta senza che sia stata rilasciata l'informazione

antimafia, le Committenti procedono alla stipula del presente Contratto, il quale rimarrà, comunque, risolutivamente condizionato all'esito della richiesta di cui sopra.

Articolo 19

Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali relativi al presente Contratto secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, esclusivamente per le finalità del presente Contratto e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento e al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
2. Le Parti si impegnano a collaborare fra loro al fine di consentire, nella maniera più agevole possibile, l'esercizio del diritto di accesso ai propri dati e degli ulteriori diritti in materia di protezione dei dati personali da parte dei soggetti interessati.
3. Le Parti si impegnano a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del presente Contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità giudiziaria.
4. Le Parti si impegnano, altresì, ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall' articolo 32 del Regolamento, necessarie a garantire la correttezza e sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento.
5. Le Parti dichiarano, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, di aver provveduto, ciascuna per la propria parte, a fornire al rappresentante dell'altro contraente l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito Regolamento.
6. I dati personali necessari per la stipulazione e l'esecuzione del presente Contratto verranno trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell'esecuzione dello stesso,

nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.

7. Il Responsabile della protezione dei dati personali, per l'Agenzia delle entrate, è il dott. Matteo Piperno, il cui dato di contatto è: entrate.dpo@agenziaentrate.it.

8. Il Responsabile della protezione dei dati personali, per l'Appaltatore, è _____, il cui dato di contatto è _____.

Articolo 20

Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione

AdE ha nominato quale Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione _____. Il direttore dell'esecuzione sarà indicato in ciascun Contratto esecutivo.

Articolo 21

Responsabile di contratto per l'Appaltatore

1. L'Appaltatore designa sin d'ora quale proprio responsabile del Contratto (gestore del servizio) con l'AdE il sig. _____, il quale avrà la responsabilità della conduzione e dell'applicazione del Contratto e sarà autorizzato ad agire come principale referente con l'AdE.
2. Il responsabile del contratto dovrà essere sempre rintracciabile attraverso l'ausilio di apposita utenza telefonica fissa e mobile, indirizzo di posta elettronica certificata.
3. Le comunicazioni al responsabile del Contratto con l'AdE pertanto saranno effettuate presso i seguenti recapiti:
 - Cellulare _____ ;
 - Telefono _____ ;
 - Indirizzo di posta elettronica certificata _____ .

L'Appaltatore dovrà comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei predetti recapiti.

4. Tutte le comunicazioni fatte al Responsabile del contratto devono intendersi effettuate regolarmente nei confronti dell'Appaltatore medesimo.
5. Il responsabile del contratto dell'Appaltatore opererà in collegamento con il Direttore dell'esecuzione di AdE coordinandosi con il medesimo.

Articolo 22

Patti d'integrità

1. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara di aver preso visione dei Patti d'integrità di AdE che, allegati al presente Contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale. L'Appaltatore, pertanto, si impegna a tenere un comportamento in linea con i suddetti Patti d'integrità. In caso di inosservanza dei predetti obblighi, AdE avrà facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni.

Articolo 23

Domicilio eletto

1. A tutti gli effetti del presente Contratto le Parti convengono di eleggere il proprio domicilio come segue:

- il Fornitore: _____ PEC: _____;
- Agenzia delle Entrate: Direzione Centrale Logistica e Approvvigionamenti – Settore Approvvigionamenti - Ufficio Gare per Beni e Servizi - Via Giorgione, 159 – 00147 Roma;
- (eventuale) Agenzia delle entrate-Riscossione: _____.

2. Resta, pertanto, inteso che ogni comunicazione alle Committenti relativamente al presente Contratto dovrà essere indirizzata al domicilio di cui al presente articolo.

Articolo 24

Foro competente

Le eventuali controversie che dovessero sorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto e dei contratti esecutivi sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Articolo 25

Spese

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali, ad eccezione di quelli che fanno carico alla Committente per legge.
2. Il presente Contratto è soggetto all'imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi del D.P.R. 26

ottobre 1972, n. 642 – Allegato A – Tariffa parte I – articolo 1.

3. L'imposta di bollo, inclusa quella eventualmente dovuta sulle fatture emesse, ai sensi del combinato disposto dell'art. 8 del D.P.R. 642/1972 e dell'art. 1, comma 295 della legge n. 296/2006, è a carico dell'operatore economico.

4. Il Fornitore dichiara che le prestazioni oggetto del presente Contratto costituiscono operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto; conseguentemente, al presente Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa.

5. Il contratto dovrà essere registrato a cura dell'appaltatore.

6. Inoltre, ai sensi del richiamato art. 1 comma 295 della L. 296/2006 alle Agenzie fiscali continuano ad applicarsi le disposizioni riguardanti le Amministrazioni dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e, segnatamente, in esso, dell'art 57 comma 7.

Articolo 26

Clausola finale

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici, al codice civile, alle ulteriori disposizioni normative vigenti in materia.

_____, lì

L'Appaltatore

Agenzia delle Entrate

Il presente Contratto è redatto in modalità elettronica e sottoscritto digitalmente ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016.